



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

DICONCERTO

Con il Ministro dell'economia e delle finanze

VISTO l'articolo 114 della Costituzione, che prevede che la Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato e che i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico degli enti locali", che prevede forme associative tra enti locali per la gestione e l'esercizio associato di funzioni e servizi;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e, in particolare, l'articolo 33, il quale al comma 1 prevede che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatari possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza;

VISTO l'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che istituisce l'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti operante presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*", che stabilisce che le città metropolitane sono enti territoriali di area vasta e che, dal 1° gennaio 2015, le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi, esercitandone le funzioni;

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 44 lettera c), della citata legge n. 56 del 2014, che prevede che le città metropolitane sono dotate di funzioni loro proprie tra cui la possibilità di esercitare, di intesa con i comuni interessati, le funzioni di predisposizione dei documenti di gara e di stazione appaltante;

VISTO, altresì, l'articolo 1, comma 51 e seguenti, della medesima legge n. 56 del 2014 che, in attesa della riforma del titolo V della Costituzione e delle relative norme di attuazione, disciplina l'organizzazione e le funzioni delle province;

VISTO l'articolo 9, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che istituisce nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, operante presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTO l'articolo 9, comma 2, primo periodo del citato decreto-legge n. 66 del 2014, il quale prevede che i soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 del medesimo articolo 9 del predetto decreto-legge n. 66 del 2014, che svolgono attività di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, richiedono all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori;

VISTO, altresì, il secondo periodo del medesimo articolo 9, comma 2, del citato decreto-legge n. 66 del 2014, che stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza Unificata, sono definiti i requisiti per l'iscrizione al predetto elenco dei soggetti aggregatori, tra i quali il carattere di stabilità dell'attività di centralizzazione, nonché i valori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e servizi con riferimento ad ambiti, anche territoriali, da ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e della centralizzazione della domanda;

VISTO l'articolo 9, comma 5, del citato decreto-legge n. 66 del 2014, il quale stabilisce che le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1 del medesimo articolo 9 e che in ogni caso il numero complessivo dei soggetti aggregatori presenti sul territorio nazionale non può essere superiore a 35;

VISTO l'articolo 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che sopprime l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, trasferendone i compiti e le funzioni all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza (ANAC), che è rinominata Autorità nazionale anticorruzione;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla definizione dei requisiti necessari per l'iscrizione al predetto elenco dei soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 del citato articolo 9 del richiamato decreto-legge n. 66 del 2014 secondo quanto previsto dal secondo periodo del comma 2 del medesimo articolo 9;

CONSIDERATA la disponibilità dei dati informativi concernenti i contratti pubblici ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera a) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche attraverso l'interrogazione della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici;

SENTITA l'Autorità nazionale anticorruzione di cui al citato articolo 19 del predetto decreto-legge n. 90 del 2014, convertito dalla legge n. 114 del 2014;

ACQUISITA l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del

DECRETA:

Art. 1

(Finalità del Presente decreto)

1. Il presente decreto definisce, in attuazione a quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, i requisiti necessari per la richiesta di iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori, di seguito denominato "elenco", istituito dall'articolo 9, comma 1 del medesimo decreto-legge, dei soggetti diversi da Consip S.p.A. e da una centrale di committenza per ciascuna regione qualora costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, resta ferma l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1 del presente articolo, della Consip S.p.A. e di un soggetto aggregatore per ciascuna regione individuato ai sensi del medesimo articolo 9 del decreto legge n. 66 del 2014, commi 1 e 5.

Art. 2

(Requisiti per la richiesta di iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori)

1. Richiedono l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori, se in possesso dei requisiti di cui al successivo comma 2, i seguenti soggetti o i soggetti da loro costituiti o designati che svolgano attività di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 con carattere di stabilità, mediante un'organizzazione dedicata allo svolgimento dell'attività di centrale di committenza, per il soddisfacimento di tutti i fabbisogni di beni e servizi dei relativi enti locali:
 - a) città metropolitane istituite ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 e del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156 e le province;
 - b) associazioni, unioni e consorzi di enti locali, comunque denominati ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Ai fini dell'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori, i soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, devono avere avviato, nei tre anni solari precedenti la richiesta, procedure per l'acquisizione di beni e servizi di importo a base di gara pari o superiore alla soglia comunitaria. il cui valore complessivo sia superiore a 260.000.000 euro nel triennio e comunque con un valore minimo di 50.000.000 euro per ciascun anno.
3. Ai fini del possesso del requisito relativo al valore delle procedure di cui al comma 2, si tiene conto anche delle procedure avviate:
 - a) per i soggetti di cui al comma 1, lettera a), dagli enti locali rientranti nell'area territoriale della città metropolitana e delle province;
 - b) per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), dai singoli enti locali facenti parte dell'associazione, unione o consorzio.

Art. 3

(Procedimento di richiesta di iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori)

1. L'Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC), entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce, con propria determinazione, le modalità operative per la presentazione delle richieste di iscrizione all'elenco.
2. I soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, entro 30 giorni dalla pubblicazione della determinazione di cui al comma 1, inviano all'ANAC la richiesta di iscrizione all'elenco. Per i soggetti di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera a) la richiesta di iscrizione all'elenco è inviata, nel caso in cui la stessa città metropolitana non sia ancora subentrata alla provincia corrispondente, dalla provincia medesima.

Art. 4

(Selezione delle richieste di iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori)

1. Scaduto il termine per la presentazione delle richieste di cui al comma 2 dell'articolo 3, ovvero di cui al comma 1 dell'articolo 5, l'ANAC procede alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, attraverso l'interrogazione della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici.
2. L'Autorità procede all'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori richiedenti secondo un ordine decrescente basato sul più alto valore complessivo delle procedure avviate ai sensi dell'articolo 2, fino al raggiungimento del numero massimo complessivo dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 9, comma 5, del citato decreto-legge n. 66 del 2014, comprensivo dei soggetti facenti parte dell'elenco ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del medesimo decreto.

Art. 5

(Aggiornamento dell'elenco dei soggetti aggregatori)

1. L'ANAC entro H 30 settembre 2017 e, successivamente, ogni 3 anni, procede all'aggiornamento dell'elenco. A tal fine, i soggetti aggregatori già iscritti - con esclusione di Consip e dei soggetti aggregatori individuati dalle regioni di riferimento per i quali la stessa regione provvede a comunicare contestualmente eventuali modifiche - che intendano mantenere l'iscrizione all'elenco, ovvero i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 e non iscritti all'elenco, inviano_ secondo le modalità operative di cui all'articolo 3, comma 1. la relativa richiesta all'ANAC che procede all'aggiornamento con le modalità di cui all'articolo 4.
2. Ai fini dell'aggiornamento triennale dell'elenco, l'ANAC anche su proposta motivata del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 9, comma 2, del citato decreto legge n. 66 del 2014, può formulare proposte di modifica dei requisiti di cui all'articolo 2.

Art. 6

(Disposizioni finali)

1. Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma,

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE